



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

MARGHERITA CASSANO	Prima Presidente
MARIA ACIERNO	Presidente di Sezione
LUCIA TRIA	Presidente di Sezione
CHIARA GRAZIOSI	Consigliere
CARLA PONTERIO	Rel. Consigliere
ENZO VINCENZI	Consigliere
LUIGI ABETE	Consigliere
GIUSEPPE TEDESCO	Consigliere
MARCO DELL'UTRI	Consigliere

Oggetto

Disciplinare magistrati

Ud. 10/06/2025 P.U.
Cron.
R.G. n. 4662/2025

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. r.g. 4662/2025 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- ricorrente -

contro

[redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted];

- resistente -

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimata -



avverso la sentenza n. 8/2025 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 24/01/2025.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2025 dal Consigliere CARLA PONTERIO;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale MARILIA DI NARDO, che ha concluso per il cassare la sentenza impugnata, con rinvio alla Sezione Disciplinare, in diversa composizione, per un nuovo esame;

udito l'Avvocato [REDACTED]

Fatti di causa

1. Con atto del 20 gennaio 2023, all'esito di attività ispettiva ordinaria, il Ministro della giustizia ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del dott. [REDACTED] sostituto procuratore presso il Tribunale di Pistoia, per avere omesso di chiedere tempestivamente la scarcerazione di un imputato in conseguenza di omessa vigilanza sulla scadenza del termine di durata massima della custodia cautelare.

Il magistrato è stato incolpato degli illeciti disciplinari di cui all'art. 1, comma 1, e all'art. 2, comma 1, lettere a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006, per avere, nell'esercizio delle funzioni, quale titolare del proc. n. 4375/2019 all'epoca pendente in fase di indagini, arrecato a [REDACTED] un danno ingiusto, consistito nella privazione della libertà personale indebitamente protratta per 43 giorni, dal 10 maggio 2021 al 22 giugno 2021, con grave violazione dell'art. 303, comma 1, lett. a) n. 2 e dell'art. 306 c.p.p. determinata da negligenza inescusabile.

2. Con sentenza n. 8/2025, depositata il 24 gennaio 2025, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha assolto il dott. [REDACTED] dall'incolpazione ascrittagli riconoscendo l'esimente del fatto di scarsa rilevanza, prevista dall'art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006.

2.1. La Sezione disciplinare ha così ricostruito la sequenza dei fatti:

- [REDACTED] indagato per il reato previsto dagli artt. 81 cpv. e 110 c.p., 73, commi 1 e 4, 80, comma 1, lett. a) e g) del d.P.R. n. 309 del 1990, è



stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari il 10.11.2020, in esecuzione dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del 7.11.2020;

- su richiesta del pubblico ministero, il G.I.P., con ordinanza dell'11.1.2021, ha applicato nei confronti dell'indagato la più grave misura della custodia cautelare in carcere; l'ordinanza è stata confermata dal tribunale del riesame, con provvedimento del 23.4.2021, che ha anche accolto l'appello del pubblico ministero avverso la prima ordinanza del 7.11.2020;

- nel S.I.C.P. (sistema informativo della cognizione penale) dell'Ufficio G.I.P. del tribunale era stato erroneamente indicato, quale termine cautelare di fase, il 10.2.2021; in vista di tale (erronea) scadenza, l'ufficio G.I.P. ha interpellato il pubblico ministero sulla perdita di efficacia della misura; questi ha espresso parere contrario evidenziando che, in ragione della contestata aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. b) e g), d.P.R. n. 309 del 1990, il termine cautelare di fase era di sei mesi e sarebbe scaduto il 10.5.2021; la cancelleria dell'ufficio G.I.P. non ha, tuttavia, provveduto ad aggiornare i dati nel S.I.C.P. inserendo il nuovo termine di fase; tale omissione ha reso non visibile sulla collegata consolle del pubblico ministero la scadenza del termine cautelare di fase alla data del 10.5.2021;

- la scarcerazione è avvenuta il 22.6.2021, con un ritardo di 43 giorni, a seguito del rilievo di avvenuto decorso del termine massimo di custodia cautelare nel corso di una ispezione ordinaria.

2.2. La Sezione disciplinare ha ritenuto integrati gli illeciti contestati in base alla oggettività dei fatti, neppure contestati dall'incolpato, sia per la omessa vigilanza sulla scadenza del termine massimo di custodia cautelare e sia per il danno – ulteriore elemento costitutivo dell'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) - consistito nella indebita compressione della libertà personale dell'indagato per 43 giorni.

Il Collegio disciplinare ha preso in esame gli elementi prospettati dalla difesa e, in particolare: le disfunzioni organizzative dell'ufficio; l'assenza di istanze di scarcerazione da parte dell'indagato; l'avvenuta condanna del medesimo, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., alla pena di due anni e 6 mesi di reclusione, sebbene con sospensione condizionale della stessa; l'entità del ritardo nella



scarcerazione; l'unicità dell'episodio in oggetto nella vita professionale del magistrato, caratterizzata da grande laboriosità, e l'assenza di conseguenze lesive della sua immagine pubblica. Ha giudicato tali elementi idonei, all'esito di una valutazione complessiva, ad integrare l'esimente di cui all'art. 3-bis, d.lgs. n. 109 del 2006.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministro della Giustizia pro tempore formulando un unico articolato motivo.

Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso. La difesa del dott. [REDACTED] ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettere a) e g), e dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.

Il Ministro ricorrente censura la sentenza disciplinare sia per violazione e falsa applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sull'articolo 3-bis del d.lgs. 109/2006, sia per il carattere incongruo ed illogico della motivazione in relazione all'idoneità degli elementi complessivamente considerati a condurre ad una valutazione di scarsa rilevanza del fatto.

Osserva che l'esimente è stata riconosciuta dal Collegio disciplinare sul presupposto che, pur ricorrendo tutti gli elementi costitutivi degli illeciti contestati, la condotta gravemente negligente del magistrato non avrebbe leso l'interesse tutelato dalla norma, individuato nell'immagine del magistrato e nel prestigio di cui lo stesso deve godere nell'ambiente in cui lavora. La motivazione, si legge nel ricorso, non appare in linea con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, ai fini dell'articolo 3-bis cit., non rileva il pregiudizio in concreto dell'immagine del singolo magistrato, quanto la lesività del suo comportamento per l'immagine e l'onorabilità di tutta la magistratura, spesso oggetto di critiche nell'opinione pubblica per i ritardi e la lentezza con cui opera.



Le circostanze di fatto apprezzate dalla Sezione disciplinare sarebbero inidonee, secondo la tesi del ricorrente, a qualificare il fatto in termini di scarsa rilevanza avuto riguardo all'oggettiva gravità del ritardo, tradottosi nell'indebita protrazione della custodia cautelare per 43 giorni, realizzata proprio nella fase processuale in cui il pubblico ministero, titolare del fascicolo, disponeva di tutti gli elementi per verificare il decorso dei termini massimi di custodia cautelare. L'omissione delle dovute verifiche da parte del P.M. e il connesso sacrificio della altrui libertà personale non possono dar luogo ad un illecito di scarsa rilevanza (si cita sul punto Cass. civ., Sez. unite, Sentenza n. 1544 del 21 gennaio 2019 n. 1544), avendo il magistrato l'obbligo di vigilare diuturnamente sulla persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà di chi è sottoposto alle indagini.

Seguendo l'ordine degli elementi valorizzati nella sentenza impugnata e sul presupposto che la sussunzione della condotta nel paradigma della scarsa rilevanza costituisca un giudizio di diritto (cfr., *ex multis*, Cass. civ., Sez. U., sentenza n. 17985 del 23.6.2021) la parte ricorrente osserva:

- le disfunzioni organizzative dell'ufficio non hanno rilevanza poiché sussiste in capo al magistrato il dovere di vigilare sulla persistenza delle condizioni che legittimano la custodia cautelare in carcere e la dipendenza dell'evento di danno da altrui condotte – il mancato aggiornamento del sistema informatico S.I.C.P.
- non può assumere rilievo ai fini della esimente: si ricorda che in fattispecie analoghe le Sezioni unite (si citano Cass. civ., Sez. U., 23.6.2021, n. 17985; Cass., Sez. U., 17.6.2021, n. 17333) hanno escluso la possibilità di attribuire rilievo escludente alla cooperazione causale nella produzione del pregiudizio da parte del personale di cancelleria perché verrebbero in tal modo sterilizzati i doveri di vigilanza e controllo per legge demandati al magistrato;
- la mancata presentazione di richieste di scarcerazione o reclamo da parte dell'interessato non può rilevare ai fini dell'esimente in parola ponendosi in contrasto logico con il dovere di vigilanza che grava solo sul magistrato: si ricorda che la stessa Sezione disciplinare in altre pronunce ha ritenuto non rilevante la ritardata formulazione dell'istanza di scarcerazione da parte del



difensore dell'imputato (si indica C.S.M., sez. disc., sentenza n. 21 del 2012 e, più recentemente C.S.M., sez. disc., sentenza n. 11 del 2015);

- l'intervenuta condanna per una pena superiore all'entità dell'indebita carcerazione non può essere presa in considerazione ai fini del riconoscimento dell'esimente (così Cass., Sez. U., 24.1.2017, n. 8896) ed anzi, nel caso in oggetto, la concessione della sospensione condizionale avrebbe dovuto portare ad opposte conclusioni;

- la circostanza che la negligenza sia emersa solo in sede di ispezione ordinaria, senza dar luogo al clamore mediatico, è parimenti irrilevante perché non può confondersi il bene giuridico di tutela dell'immagine del magistrato con il dato casuale della conoscenza, all'esterno dell'ufficio, di specifiche condotte illegittime (in tal senso si cita Cass., Sez. U., 26.7.2024, n. 20869);

- parimenti irrilevante, e dunque irrazionalmente assunto a fattore idoneo ad escludere la lesione dell'immagine del magistrato è, in tesi del ricorrente, il riferimento alla grande laboriosità dello stesso, posto che la violazione del dovere di diligenza nella specie contestata si pone su un piano non comunicante con quello della laboriosità (si indicano, quali precedenti Cass, Sez. U., 8.6.2021, n. 17985; Cass., Sez. U., 31.1.2020, n. 2323);

- infine, il carattere episodico dell'illecito disciplinare non oscura il dato della negligenza realizzata in quella determinata occasione ed è quindi non significativo ai fini della scarsa rilevanza del fatto.

1.2. L'art. 3-*bis*, la cui rubrica concerne la "Condotta disciplinare irrilevante", stabilisce che "L'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza".

1.3. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno più volte affrontato le problematiche interpretative, di inquadramento giuridico e di collocazione sistematica del citato art. 3-bis ed hanno enunciato alcuni principi di diritto che è necessario ripercorrere.

Il tenore letterale e la collocazione sistematica dell'art. 3-*bis* hanno convinto della sua applicabilità a tutti gli illeciti disciplinari contemplati dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo, anche nei casi in cui la gravità della condotta sia



elemento costitutivo del fatto tipico e perfino quando questo integri la commissione di un reato (Cass., Sez. U., 5.11.2019, n. 31058).

Si è ritenuto che il bene giuridico tutelato dal d.lgs. 309 sia unico per tutte le ipotesi di illecito disciplinare e che sia identificabile - secondo quanto emerge esplicitamente dall'art. 3, lett. h), e dall'art. 4, lett. d), del suddetto decreto - nella compromissione dell'immagine del magistrato; su tale premessa, si è tratteggiata la condotta disciplinare di scarsa rilevanza, ai sensi del predetto art. 3-bis, una volta accertata la realizzazione della fattispecie tipica, in quella che non compromette l'immagine del magistrato (Cass., Sez. U., 13.12.2010, n. 25091; Cass., Sez. U., 31.3.2015, n. 6468). Cass., S.U., 5 giugno 2017, n. 13911; Cass., S.U., 10 settembre 2019, n. 22577).

Si è affermato che la norma in esame mira a far penetrare nella materia disciplinare il principio di offensività, proprio del diritto penale, per cui richiede un riscontro, in concreto ed ex post, della lesione del bene giuridico tutelato (tra le altre, Cass., Sez. U., 13 dicembre 2010, n. 25091), che, come detto, è da individuarsi, in particolare, nell'immagine pubblica del magistrato, ossia nel prestigio di cui il medesimo deve godere nell'ambiente in cui lavora, e, in senso lato, nella "giustizia" (Cass., Sez. U., 8 ottobre 2018, n. 24672) e, quindi, nel "prestigio dell'ordine giudiziario" (Cass., Sez. U., 24 giugno 2010, n. 15314).

Con plurime decisioni questa Corte (v. per tutte Cass., Sez. U., 5.11.2019, n. 31058 cit.) ha altresì precisato che l'accertamento della condotta disciplinarmente irrilevante, in applicazione dell'esimente di cui all'art. 3-bis, deve compiersi senza sovvertire il principio di tipizzazione degli illeciti disciplinari e tale "valutazione va effettuata anche considerando come diversamente si atteggi, in relazione alle ipotesi specifiche di illecito, l'insieme degli interessi generali considerati e protetti dal legislatore disciplinare, che talora delineano intrinsecamente l'offensività di cui la condotta sanzionata è portatrice" (così Cass., S.U., 5.6.2017, n. 13911).

Si è quindi tracciata una prospettiva che consente una osmosi tra l'orientamento che ascrive centralità alla portata dell'art. 3-bis e al bene giuridico tutelato dell'immagine del magistrato e l'orientamento che incentra l'applicazione della predetta norma in ragione della concreta lesione del bene



giuridico a tutela del quale un determinato comportamento è in astratto considerato dal legislatore idoneo ad integrare un illecito tipizzato (cfr. Cass., Sez. U., 29 marzo 2013, n. 7934; Cass., Sez. U., 31.3.2015, n. 6468 cit.; Cass., S.U., 17 luglio 2019, n. 19228). Con la conseguenza che, salvo il caso in cui il bene giuridico individuato specificamente dal legislatore in rapporto al singolo illecito disciplinare coincida con quello generalmente protetto dall'art. 3-bis come immagine del magistrato, il giudizio di "scarsa rilevanza del fatto" dovrà anzitutto tener conto della consistenza della lesione arrecata a quel bene giuridico "specifico", tipizzato insieme all'illecito considerato dalla singola fattispecie legale, che se apprezzabile in termini di grave offesa verrà ad esaurire il giudizio nel senso della esclusione dell'esimente.

Diversamente, se l'offesa non sia apprezzabile o non lo sia in termini di gravità, occorrerà verificare se quello stesso fatto, che integra l'illecito tipizzato, abbia o meno determinato un'effettiva lesione dell'immagine, pubblica, del magistrato.

La valutazione sulla "scarsa rilevanza del fatto" deve quindi svolgersi su due piani distinti, ma comunicanti, là dove il bene giuridico protetto dalla previsione di un illecito tipizzato si distingue da quello dell'immagine del magistrato, tutelato immediatamente dal citato art. 3-bis.

Resta però fermo che l'apprezzamento della gravità della lesione del bene giuridico protetto (previsto dalla norma di tipizzazione dell'illecito disciplinare o più in generale tramite il d.lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis) deve avvenire nella dimensione effettuale determinata dal fatto costituente illecito disciplinare e, dunque, in concreto ed ex post e non già sulla base di una verifica in astratto ed ex ante (conf. Cass., Sez. U., 30.12.2020, n. 29823).

In sostanza, la vicenda può considerarsi di scarsa rilevanza se, pur in presenza di tutti gli elementi richiesti dalla fattispecie legale tipica, il suo contenuto di disvalore non risulti di apprezzabile consistenza: il relativo accertamento dovrà prendere in esame tutti quei profili del fatto che, dal punto di vista oggettivo o soggettivo, denotano una concreta inoffensività della condotta (così Cass., Sez. U., 7.8.2023, n. 24048; Cass., Sez. U., 22.3.2024, n. 7838).



La valutazione degli elementi fattuali che legittimano il riconoscimento della scarsa rilevanza del fatto costituisce compito esclusivo della Sezione disciplinare del C.S.M., soggetta a sindacato di legittimità soltanto ove viziata da un errore di impostazione giuridica oppure motivata in modo insufficiente o illogico (Cass., Sez. U., 3 settembre 2020, n. 18302; Cass., Sez. U., 13 luglio 2017, n. 17327; v. pure Cass., Sez. U., 18 gennaio 2019, n. 1416; Cass., Sez. U., 29 marzo 2013, n. 7934).

Entrambi i vizi sono rinvenibili nella fattispecie oggetto di causa.

Al riguardo, non vi è dubbio che l'operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell'applicare le clausole generali sia suscettibile di una verifica in sede di legittimità; il giudizio di sussistenza della "scarsa rilevanza" del fatto disciplinare, attraverso l'integrazione dei parametri normativi abilitati a riempire di contenuto la citata clausola generale, appartiene al giudizio di diritto (Cass., Sez. U., 23.6.2021, n. 17985).

In base alla sequenza tracciata da questa Corte, il giudizio di scarsa rilevanza del fatto disciplinare, previamente accertato nelle sue componenti oggettive e soggettive, deve svolgersi in due fasi, distinte ma correlate: il giudice deve anzitutto valutare il grado di lesione del bene giuridico immediato, quello tipizzato dall'illecito disciplinare e, solo se esso risulti non grave, potrà poi verificare l'offensività di quella stessa condotta rispetto al bene giuridico mediato, coincidente col prestigio dell'ordine giudiziario, cioè con l'idea di magistratura nel suo dover essere, nell'ambito di una valutazione globale.

Nel caso in cui il fatto costituente illecito disciplinare consista nella indebita privazione della altrui libertà personale, la sua gravità discende dalla rilevanza costituzionale del bene protetto e non può che essere commisurata al livello di tutela che promana dalla Carta costituzionale.

Pur negandosi, in accordo con la difesa dell'incolpato, ogni forma di incompatibilità a priori tra l'illecito disciplinare consistente nella ritardata scarcerazione e l'esimente di cui all'art. 3-bis (cfr. Cass., Sez. U., 23.6.2021, n. 17985) e sebbene non sia possibile enucleare in astratto ed in via generale soglie numeriche di durata della privazione della libertà personale che rendano applicabile o meno l'esimente (Cass., Sez. U., 20.9.2022, n. 27418), tuttavia,



l'indebita compressione di un diritto fondamentale, come quello declamato dall'art. 13 della Costituzione, potrà approdare ad un giudizio finale di scarsa offensività della condotta, con effetto esimente della responsabilità disciplinare, in ipotesi del tutto peculiari, che si caratterizzano per la lieve consistenza della lesione arrecata alla altrui libertà.

Con la precisazione che l'apprezzamento della gravità di tale lesione deve svolgersi nei confini della specifica vicenda disciplinare e quindi unicamente in relazione agli elementi costitutivi dell'illecito contestato, nel caso di specie il "danno ingiusto" e la "negligenza inescusabile" contemplati dall'art. 2, comma 1, lettere a) e g) del d.lgs. n. 109 del 2006, senza contaminazione con elementi estrinseci.

La sentenza impugnata, una volta appurata l'integrazione degli illeciti contestati, non si è attenuta ai principi enunciati da questa Corte sui differenti piani che devono caratterizzare l'analisi valutativa ove il bene giuridico protetto dall'illecito disciplinare abbia un autonomo rilievo, come in questo caso in cui è in gioco la tutela della libertà personale dell'indagato.

Difatti, pur avendo qualificato la lesione del bene giuridico tipizzato dalla norma disciplinare come "non di minima entità" (sentenza, p. 10), in ragione della durata del tempo di ingiusta detenzione e della misura della negligenza inescusabile, la Sezione disciplinare ha poi, sostanzialmente e in modo logicamente contraddittorio, sterilizzato tale apprezzamento, alla luce di elementi di contorno (in particolare «l'assenza di istanze dell'imputato e la pena finale concretamente irrogata, sebbene con sospensione condizionale, nonché l'errore indotto dalla mancata annotazione di cancelleria sul SICP sul quale il magistrato ha fatto affidamento», oltre che l'unicità dell'episodio e la laboriosità del magistrato), considerati in grado di «circoscriv(ere) fortemente la gravità degli illeciti accertati, riportandola entro i limiti della scarsa rilevanza del fatto».

In realtà, gli elementi valorizzati nella decisione oggetto di ricorso non hanno idoneità, secondo gli standard valutativi desumibili dai precedenti di questa Corte, a proiettare effetti sul danno da indebita privazione della libertà personale e sul livello di colpa da omessa vigilanza, in senso riduttivo della gravità degli stessi.



La costante giurisprudenza di legittimità ha escluso che la successiva condanna ad una pena di durata maggiore rispetto alla misura cautelare subita possa annullare il danno alla libertà personale dell'indagato (Cass., Sez. U., 12.3.2015, n. 4954) e possa anche mitigare quel danno, sì da essere presa in considerazione ai fini del riconoscimento dell'esimente (cfr. Cass., Sez. U., 6.4.2017, n. 8896, secondo cui: «In relazione all'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006, commesso dal magistrato che – con violazione dei doveri di diligenza e con grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – ometta di effettuare il doveroso controllo sulla scadenza del termine di durata della misura cautelare personale della custodia in carcere, la circostanza che l'imputato risulti destinatario, a conclusione del giudizio, di una pena detentiva di durata superiore alla custodia cautelare illegittimamente presofferta, non può essere apprezzata ai fini del riconoscimento dell'esimente costituita dalla scarsa rilevanza del fatto, prevista dall'art. 3-bis del medesimo d.lgs. n. 109 del 2006, non venendo meno neppure in tale ipotesi il danno ingiusto subito dall'imputato e consistente nella lesione del diritto, costituzionalmente garantito, a non subire limitazioni della libertà personale, prima dell'accertamento della propria responsabilità, se non nei limiti stabiliti dalla legge»). La sentenza impugnata non solo ha affermato il contrario, ma lo ha fatto in una fattispecie in cui la pena applicata è stata condizionalmente sospesa, come dalla stessa accertato.

Parimenti, questa Corte, in relazione agli illeciti disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006, di illegittima privazione della libertà personale dell'imputato, ha negato rilievo, ai fini della "esimente" (in alcune pronunce si usa l'espressione "illeciti...non scriminati"), agli aspetti di disorganizzazione dell'ufficio (sotto specie sia di erronea indicazione dei termini di fase nel sistema SICP e sia di condotta negligente dei cancellieri), ed ha circoscritto la inoffensività del fatto, cioè la sua "scarsa rilevanza", alla presenza di «gravissimi impedimenti all'assolvimento del dovere di garantire il diritto costituzionale alla libertà personale del soggetto sottoposto a custodia cautelare» (Cass., Sez. U., 17.6.2021, n. 17333; cfr. anche Cass., Sez. U., 23.6.2021, n. 17985; Cass., Sez. U., 26.6.2019, n. 17120).



Infine, l'unicità dell'episodio nella vita professionale nel magistrato così come la sua indiscussa laboriosità attengono a profili che non incidono, neanche indirettamente, sugli elementi costitutivi dell'illecito disciplinare tipizzato sì da poterne diminuire la capacità offensiva in relazione allo specifico bene giuridico protetto, la libertà personale dell'indagato, potendo rilevare unicamente sul piano della commisurazione del trattamento sanzionatorio (in tal senso cfr. Cass., Sez. U., 29.7.2013, n. 18191).

Appaiono quindi fondate le critiche, dedotte con il ricorso, di *errores in iudicando* e di vizi di motivazione (rispetto ai quali ultimi il sindacato di questa Corte, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e, c.p.c., è circoscritto al controllo di relativa congruità, adeguatezza e logicità, essendo, invece, preclusa ogni rivalutazione del fatto in rapporto alle risultanze processuali: cfr., tra le altre, Cass., Sez. U., 19 marzo 2019, n. 7691). Le censure di violazione di legge si rivelano fondate nella parte in cui contestano l'opera di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta delineata dal citato art. 3-*bis*, in quanto condotta dal Collegio disciplinare non in consonanza con i precedenti di legittimità e con i parametri della scarsa rilevanza del fatto ivi individuati.

1.4. Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Sezione disciplinare del C.S.M., in diversa composizione, per un nuovo esame da condurre alla luce dei principi e rilievi esposti, al fine decidere sulla sussistenza o meno dell'esimente di cui all'art. 3-*bis* del d.lgs. n. 109 del 2006.

1.5. Le spese del giudizio di legittimità sono integralmente compensate per le eccezionali ragioni (cfr. Corte cost. n. 77 del 2018) rinvenibili nelle obiettive difficoltà della sussunzione delle fattispecie nello schema giuridico della esimente in parola.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, in diversa composizione.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.



Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di [REDACTED] ivi riportati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 10 giugno 2025.

La Consigliera est.
Carla Ponterio

La Presidente
Margherita Cassano

